

STATUTO

ART. 1: DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 È costituita l'Associazione senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, denominata: "**ALZHEIMER BERGAMO**" di Beppe Pirola.

1.2 L'associazione ha sede in Bergamo, via Monte Gleno, 49.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare trasferimenti della sede nell'ambito della provincia di Bergamo nonché di istituire sedi e sezioni staccate in altre località della Provincia e in altre città della Regione Lombardia.

1.3 L'Associazione nello Statuto e nelle attività si uniforma ai criteri indicati nella legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991, n. 266.

ART. 2: SCOPI

L'Associazione si propone quali propri scopi di perseguire finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria tutelando sotto tutti gli aspetti e in tutte le forme possibili i malati di Alzheimer e coloro che se ne prendono cura.

ART. 3: FINALITÀ

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione:

- a. opera in qualsiasi modo venga ritenuto utile per migliorare la qualità di vita e la gestione dei malati sia in ambito familiare che nelle strutture assistenziali;
- b. promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni conferenze/convegni e quant'altro, al fine di fare crescere progressivamente la sensibilità pubblica sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche che ricadono sui familiari;
- c. formula proposte alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative, al fine di migliorare la situazione sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e delle loro famiglie;
- d. sensibilizza gli Enti preposti affinché venga data una adeguata priorità alla ricerca sulla malattia di Alzheimer;
- e. collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
- f. promuove in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc, la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g. organizza, coordina e supporta le attività dei soci rese in forma singola o in forma di specifici gruppi di lavoro, formati anche da soci e non soci, ai fini del perseguimento delle finalità associative;

- h. organizza punti di ascolto per i familiari dei malati di Alzheimer per individuare le loro più immediate necessità ed orientarli con opportune indicazioni e informazioni;
- i. organizza incontri tra i familiari dei malati per dare informazioni sull'evolversi della malattia e per dare un supporto psicologico agli stessi;
- j. promuove la nascita di centri pilota per la ricerca di nuove metodologie che permettono il miglioramento della diagnosi e dell'assistenza;
- k. valuta la qualità dei servizi offerti dalle strutture assistenziali e propone eventuali interventi al fine di garantire livelli adeguati sia relativamente ai servizi sanitari che ai servizi accessori;
- l. organizza anche in concorso con enti pubblici e privati, corsi di formazione per personale sociosanitario - riabilitativo specializzato e per personale che opera nell'ambito familiare dei malati in supporto dei parenti;
- m. collabora con enti pubblici e privati e tutti coloro che promuovono o che possono promuovere la conoscenza, le attività e le finalità dell'Associazione, sostenendo anche specifici progetti condivisi;
- n. cura il collegamento con tutte le associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- o. promuove iniziative di raccolta fondi per la realizzazione degli obiettivi.

ART. 4: SOCI

4.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

4.2 La domanda di adesione comporta di per sé l'accettazione dello Statuto e l'impegno ad uniformarsi; su di essa delibera il Consiglio Direttivo.

In caso di diniego, che deve essere comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il proponente potrà far ricorso all'Assemblea dei Soci che delibererà in merito in modo definitivo.

4.3 La qualità di socio deve risultare in apposito registro.

4.4 La qualità di Socio viene meno per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- delibera di esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto agli scopi statutari.

In caso di opposizione del socio (da esercitarsi entro 60 giorni) la decisione definitiva, non appellabile, è demandata all'Assemblea.

4.5 I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito a insediare il primo Consiglio Direttivo.
- Soci Ordinari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che condividono lo scopo e le attività dell'Associazione e la sostengono con la quota associativa.

- Soci Sostenitori: soci che, in aggiunta alla quota associativa, sostengono finanziariamente l'Associazione con versamenti significativi. Tale qualifica viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo.
- Soci Benemeriti: soci che forniscono o abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. Tale qualifica viene riconosciuta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari: studiosi, medici, centri di ricerca, associazioni che abbiano contribuito a migliorare la conoscenza e/o la cura della malattia di Alzheimer. Essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5: QUOTA ASSOCIATIVA

5.1 L'entità della quota associativa viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari, in quanto tali, sono esentati dal versamento di qualsiasi quota associativa.

ART. 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 Tutti i soci maggiori di età hanno parità di diritti, in particolare quelli di voto alle Assemblee, di informazione, di controllo e di partecipazione alle attività promosse.

Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto alle Assemblee, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

6.2 I doveri dei soci sono:

- osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e alle disposizioni del Consiglio Direttivo;
- pagare puntualmente la quota associativa;
- svolgere le attività dell'Associazione in modo esclusivamente volontario, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro anche indiretto.

6.3 Ai soci possono essere rimborsate solamente le spese vive effettivamente sostenute per prestazioni rese su incarico del Consiglio Direttivo. Per particolari tipi di spesa, il rimborso sarà stabilito in base ad opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6.4 I soci non possono svolgere attività di lavoro di qualsiasi genere che prevedano rapporti economici con l'Associazione.

ART. 7: PATRIMONIO – ENTRATE

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di vario tipo.

7.2 Le entrate dell'Associazione derivano da:

- contributi associativi;
- redditi derivanti da beni patrimoniali;

- contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- da entrate derivanti da manifestazioni gestite in proprio e/o da partecipazioni a manifestazioni gestite da terzi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi internazionali;

ART. 8: ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

8.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo ed esaminato dal Revisori dei conti, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

8.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

ART. 9: ORGANI STATUTARI

9.1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti

ART. 10: ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, ove ritenuto opportuno, con il medesimo anticipo mediante lettera ai Soci, oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa.

10.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella Regione Lombardia) e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione che siano tali da almeno due mesi dalla convocazione. Ogni socio può rappresentare per delega non più di tre soci.

10.4 L'Assemblea può essere convocata in ogni tempo dal Consiglio Direttivo sia in forma Ordinaria che Straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci o dell'Organo Revisore dei conti entro quindici giorni dalla richiesta

10.5 L'Assemblea è presieduta da uno dei membri di Presidenza; in caso di loro assenza è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea stessa.

10.6 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da riportarsi in apposito registro, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato dalla stessa.

10.7 Per la validità dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In entrambi i casi le delibere sono approvate a maggioranza relativa, quella che raccoglie più della metà dei voti favorevoli dei presenti.

10.8 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in forma Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e finanziario e delibera:

- sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta dall'Ente;
- sul rendiconto economico consuntivo dell'esercizio finanziario;
- sulle linee guida dell'attività dell'Associazione per l'anno successivo;
- sul bilancio preventivo;
- sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
- sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

10.9 L'Assemblea Straordinaria è dichiarata valida sia in prima che in seconda convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti dei Soci iscritti. Le delibere sono approvate con la maggioranza qualificata di non meno dei tre quarti dei Soci iscritti.

10.10 L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- sulla fusione con altre Associazioni o Enti;
- sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- sulla cessazione, liquidazione e nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo ad Associazioni o Enti aventi finalità simili e a fini pubblici, essendo escluso qualsiasi rimborso ai soci.

ART. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di soli Soci da 1 a 15; essi vengono eletti mediante Assemblea Ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea dei Soci.

11.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia stato richiesto da almeno la metà dei Consiglieri. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza

giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio decadranno automaticamente dall'ufficio.

11.4 La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno comunicato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma o messaggio di posta elettronica, purché almeno un giorno prima della riunione.

11.5 In caso di urgenza, il Presidente può prendere anche dei provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'Organo nella sua prima riunione successiva.

11.6 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

11.7 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti; possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto anche altri Soci nonché terzi.

11.8 A tutte le riunioni, partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dai Consiglieri presenti.

11.9 Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro formati da Soci e non Soci, con specifici compiti per analizzare, sviluppare, organizzare o promuovere particolari progetti o studi.

11.10 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci la relazione sull'attività dell'Associazione, la relazione economico finanziaria e le proposte sulle attività a venire. La mancata approvazione delle relazioni di cui sopra, se presa con la maggioranza assoluta dei Soci, fa decadere il Consiglio Direttivo e comporta l'immediata convocazione di una nuova Assemblea in merito.

11.11 Se uno o più membri del Consiglio Direttivo (fino ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio) cessassero il loro ufficio prima della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione i primi esclusi nell'ultima votazione di elezione del Consiglio stesso o, in mancanza, uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prima Assemblea che verrà convocata e che dovrà provvedere alla loro nomina definitiva o alla loro sostituzione con altri nominati.

11.12 Qualora però venisse meno più di un terzo dei nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo così ridotto dovrà indire immediatamente una nuova Assemblea generale dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Tutti i Consiglieri precedentemente eletti perciò decadranno dal loro incarico e dalle loro funzioni al formarsi dell'Assemblea. Dal momento dell'evento di decadenza al momento dell'Assemblea il Consiglio Direttivo resta in carica solo per lo svolgimento degli affari correnti e non potrà prendere altre decisioni.

ART. 12: CARICHE SOCIALI

12.1 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto necessario, il Vice Presidente, che diventano automaticamente anche Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. Essi restano in carica quanto il Consiglio stesso.

12.2 Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario Organizzativo e un Segretario Amministrativo (con funzioni strettamente contabili), anche non Soci, nonché procuratori speciali e generali e rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

12.3 Il Segretario Organizzativo e il Segretario Amministrativo restano in carica quanto il Consiglio stesso.

ART. 13: GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

13.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 14: PRESIDENTE

14.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

14.2 Su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di Soci, l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario con soli incarichi di tipo rappresentativo.

ART. 15: IL REVISORE DEI CONTI

15.1 Il Revisore dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

15.2 Esso può essere formato da uno (Revisore unico) o tre membri (Collegio dei Revisori dei conti) anche non soci, eletti dall'Assemblea e che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

ART. 16: COMITATO SCIENTIFICO

16.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 a 15 membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

16.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

16.3 Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

16.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

ART. 17: COMITATO DEGLI AMICI

17.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che ha lo scopo di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica. E' guidato da un Presidente da loro stessi eletto e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

ART. 18 : NORME DI RINVIO

18.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.